

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E DOCUMENTI ALLEGATI

MORMATIVA E PRASSI RILEVANTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2010: ALLEGATI

- bilancio pluriennale 2010/2012;
- relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
- rendiconto dell'esercizio 2008;
- le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2008 dell'unione dei Comuni, delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 dlgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
- la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la deliberazione in ordine alle leggi regionali di attuazione dell'Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, atte a promuovere un'azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio comunale (*eventuale*);
- la delibera (o proposta di delibera) di conferma o di variazione in diminuzione dell'addizionale comunale Irpef;
- le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l'esercizio 2010, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- (*per gli enti soggetti al patto di stabilità*) prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art.77 bis, comma 12 della legge 133/08);
- nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8 legge 133/08);
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);
- piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi 594 e 599 legge

244/07;

- parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46 comma 3. legge 133/08)
- (eventuale) programma delle collaborazioni autonome (art.46, comma 2 legge 133/08).

ALTRI DOCUMENTI ED ALLEGATI NECESSARI PER IL CONTROLLO

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 (o 562) dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
- prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
- dettaglio dei trasferimenti erariali (*in assenza di comunicazione del Ministero, il dettaglio dovrà indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei trasferimenti stessi iscritti in bilancio*);
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
- il preconsuntivo 2009 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo dell'ente (o relazione dell'organo amministrativo sul risultato economico conseguibile nell'esercizio 2009) (eventuale).

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL TERMINE: verifiche

Art.1 legge 24/4/2002, n.75, art.1, comma 1/bis della legge n. 26/2005 e art. 1 comma 156 della legge 23/12/2005, n° 266

Lo statuto dell'ente deve disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio. Se lo statuto non prevede le modalità o l'ente non provvede all'approvazione entro 50 giorni dalla scadenza del termine provvede il prefetto. (art.1 legge 24/4/2002, n.75, art.1, comma 1/bis della legge n. 26/2005 e art. 1 comma 156 della legge 23/12/2005, n° 266).

Della nomina del commissario in sostituzione del Consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al prefetto per avviare la procedura di scioglimento del Consiglio.

Nel caso di mancata disciplina statutaria, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che l'organo esecutivo abbia predisposto il relativo schema viene nominato dal Prefetto un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. Il prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri assegna un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Anche nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio predisposto dall'organo esecutivo il prefetto notifica ai consiglieri un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra il prefetto si sostituisce mediante commissario all'amministrazione inadempiente ed inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO: verifiche

Art.32, comma 2, Legge 18/6/2009, n.69

Dal 1/1/2010 le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti devono pubblicare il bilancio di previsione sul proprio sito informatico. L'obbligo può essere assolto utilizzando siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità applicative.

Resta l'obbligo di pubblicare il bilancio su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico .

PATTO DI STABILITÀ: verifiche

Art.77 bis legge n.133/2008, Circolare n. 2 del 27/1/2009 del Mef, art.7 quater legge 33/2009, art.9 bis D.L. n. 78/09 convertito nella legge 102/2009

Sulle Patto di stabilità

1. enti soggetti

Sono soggetti le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del Tuel, infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti al patto dall'anno successivo a quello di rielezione degli organi istituzionali. Se tali enti non comunicano la situazione di commissariamento al sistema web sono assoggettati al patto. (commi 14 e 18)

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, sono soggetti al patto rispettivamente dagli anni 2010 e 2011, assumendo quale base di calcolo le risultanze dei rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 (comma 17).

Gli enti che negli anni 2004 - 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato a causa di scioglimento anticipato (art. 141 del Tuel) applicano le regole degli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007 e presentano un saldo per lo stesso anno di competenza mista positivo (co. 4).

Definizioni

- saldo finanziario

Per **saldo finanziario** s'intende la differenza fra entrate finali e spese finali con esclusione delle entrate per riscossione crediti e delle spese per concessione crediti.

Le **entrate finali** sono calcolate quale somma dei primi quattro titoli delle entrate.

Le **spese finali** sono calcolate quale somma dei primi due titoli delle spese.

- saldo di competenza mista

Il saldo di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni di parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

2. manovra finanziaria

Ogni ente deve determinare la riduzione del saldo tendenziale per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011.

3. determinazione base di riferimento

Il saldo di competenza mista di riferimento deve essere calcolato assumendo i dati dal rendiconto per l'anno 2007.

4. somme escluse (art.77/bis commi 7 bis e 7 ter)

Risorse e spese correlate a dichiarazioni di stato di emergenza

(commi 7 bis e 7 ter art.77 bis legge 133/08)

Dal saldo finanziario son escluse le risorse provenienti dallo Stato e relative spese (correnti ed in conto capitale), sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito dichiarazione stato di emergenza.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate nell'arco di più anni purché nei limiti delle risorse.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo occorre presentare al Dipartimento della Protezione Civile l'elenco delle spese che sono escluse dal patto.

Spese previste dal comma 1 dell'art.7 quater della legge 33/2009

Per il solo anno 2009 per gli enti che:

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

- sono escluse dal saldo utile le seguenti spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione:

- pagamenti in conto residui per spese d'investimento effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti;
- pagamenti per spese in conto capitale per impegni finanziati dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Sono altresì esclusi i pagamenti per spese relative agli investimenti per sicurezza pubblica nonché impegni di spesa corrente e pagamenti in conto capitale connessi ad interventi temporanei e straordinari di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti negativi della congiuntura economica dei lavoratori e delle imprese, nonché i pagamenti per debiti pregressi per prestazioni già rese sulla base di modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

Pagamenti in conto capitale

(Art.9 bis d. l. 78/09 convertito nella legge 102/2009)

E' possibile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre per un importo non superiore al 4% dei residui passivi (2007 e precedenti) del titolo II risultanti dal rendiconto 2007, a condizione di avere rispettato il patto 2008 o di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 21 bis dell'art. 77 bis del D.L. 112/2008.

5. calcolo dell'obiettivo di miglioramento – determinazione del concorso alla manovra

E' disposto un diverso concorso alla manovra per gli enti virtuosi rispetto agli altri con diversa incidenza della manovra.

Gli enti sono classificati in questo ordine:

1. ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista positivo;
2. ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista negativo;
3. ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta un saldo di competenza mista positivo;
4. ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta un saldo di competenza mista negativo.

6. determinazione obiettivo anni 2009/2011

Comuni di tipo 1

(ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista positivo)

Deve applicare le seguenti percentuali

10% anno 2009

10% anno 2010

0% anno 2011

Comuni di tipo 2

(ente che ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista negativo)

Deve applicare le seguenti percentuali

48% anno 2009

97% anno 2010

165% anno 2011

Comuni di tipo 3

(ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista positivo)

Deve applicare le seguenti percentuali

0% anno 2009

0% anno 2010

0% anno 2011

Comuni di tipo 4

(ente che non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista negativo)

Deve applicare le seguenti percentuali

70% anno 2009

110% anno 2010

180% anno 2011

Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo annuo della manovra per i Comuni sia superiore al 20% delle spese finali 2007, deve essere considerato come obiettivo il solo importo corrispondente al 20% delle spese finali.

Sulle Previsioni di bilancio (art.77/bis comma 12)

Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza in misura tale unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale al netto della riscossione e concessione di crediti, da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto determinato per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Pertanto sia la previsione di bilancio che le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Per la dimostrazione del rispetto degli obiettivi del patto in sede di previsione, gli enti locali devono **allegare al bilancio** un prospetto contenente le previsioni di competenza per la parte corrente e quelle di cassa per la gestione in conto capitale, con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del patto.

Il rispetto del patto in sede di predisposizione del bilancio è un requisito di legittimità dello stesso ed in caso di disallineamento tra dati di bilancio ed obiettivi del patto, l'Organo di revisione è tenuto a segnalare al Consiglio la grave irregolarità e successivamente, se non sanata, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella relazione prevista dai commi 166 e 167 dell'art.1 della legge 266/2005.

Per la previsione dei flussi di cassa del titolo IV delle entrate e del titolo II della spesa, occorre una valutazione delle possibili riscossioni in conto residuo ed in conto competenza per stabilire i possibili pagamenti in conto residui ed in conto competenza del titolo II.

E' necessaria, pertanto, una formulazione in via previsionale di flussi di riscossioni e di tempificazione e quantificazione dei pagamenti che andrà a costituire un vero e proprio piano finanziario alla realizzazione del quale tutta la struttura dell'ente è impegnata.

Tale previsione di cassa dovrà essere monitorata durante l'esercizio.

Sul Monitoraggio semestrale (art.77/bis comma 14)

Entro il mese successivo a ciascun semestre gli enti soggetti al patto di stabilità devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle finanze- dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista e della loro situazione debitoria. La comunicazione dovrà essere fatta sul modello approvato con cui viene anche definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo.

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Con D.M. n. 0086258 del MEF in data 01/10/09 sono stati aggiornati i prospetti e le istruzioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità 2009.

Ai sensi del comma 14, dell'articolo 77-bis, della legge n. 133/2008, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni era previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2009). Tenuto conto che il Decreto ha avuto l'assenso della Conferenza Stato-Città in data 30 luglio, la data di scadenza è ora fissata al 31 ottobre 2009. I prospetti possono essere immessi esclusivamente tramite l'applicazione web a far data dal 13 ottobre 2009.

Per l'invio delle risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2009, la scadenza è fissata al 1° febbraio 2010 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica).

Sulla Verifica annuale (art.77/bis comma 15)

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, occorre trasmettere al Ministero dell'Economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario dei risultati ottenuti in termini di competenza mista.

Il termine del 31 marzo richiede che gli accertamenti e gli impegni dell'anno precedente siano resi definitivi e quindi un'anticipazione del conto del bilancio per la competenza dell'anno precedente.

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso di rispetto del patto e di trasmissione in ritardo della certificazione si applica la sanzione prevista dal comma 4 dell'art.76 della legge 131/08 (Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, processi di stabilizzazione avviati e non compiuti al 25/6/2008).

Sulle Sanzioni per mancato rispetto del patto (art.77/bis comma 20)

1. Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto (art.76, comma 4 D.L. 112/08); (processi di stabilizzazione avviati e non compiuti al 25/6/2008);

2. Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art.76, comma 4 D.L.112/08);

3. Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti (Titolo I) in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;

4. Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti (è consentito assumere prestiti per estinguere anticipatamente debiti con riduzione del valore finanziario delle passività);

5. Riduzione del 5% dei contributi ordinari per l'anno successivo nei limiti dello scostamento effettivo;

6. Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2008 (art.61, comma 10, D.L. n. 112/08);

7. Divieto di incremento delle risorse decentrate (art.8, comma 1 CCNL 14/1/2008).

Le sanzioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui vengono attuate.

BLOCCO AUMENTO TRIBUTI LOCALI: verifiche

Art.1, comma 7, del D.L. n. 93/2008

L'art.1, comma 7 del d.l. n. 93/2008, ha stabilito che dal 29/5/2008 e fino alla definizione del nuovo patto di stabilità in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote con esclusione della tarsu. Il comma 30 dell'art.77/bis della legge 133/08, conferma la sospensione per il triennio 2009-2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011.

COLLABORAZIONI AUTONOME

Invio preliminare alla Corte dei Conti

Una INTERPRETAZIONE AUTENTICA in corso di emanazione chiarirà che non è applicabile agli enti locali, in quanto contrasterebbe con il dettato costituzionale, la disposizione che dispone l'invio preventivo per il controllo di legittimità degli atti di incarico di collaborazione esterna di cui all'art.17, comma 30 del D.L. n.78/2009 convertito in legge n. 102/2009. Già allo stato attuale, la combinazione tra l'art.3, comma 1, della legge n.20/94 e l'art.1, commi 9 e 12, della legge 266/2005 dimostra che la disciplina introdotta dal D.L. 78/2009 è testualmente estranea agli enti locali.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE: verifiche

Art.91 Tuel, art.35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 e art.39, comma 1, legge n.449/1997

L'ente deve provvedere all' approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale come disposto dall'art. 91 d.lgs. 267/2000, dall' art. 35, comma 4 d.lgs. 165/2001, e dall'art.39 comma 1 delle legge 449/1997.

L'ente deve adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese di personale

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, dovrà prevedere ai sensi del comma 557 (o 562) dell'art.1 della legge 296/06 una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

L'approvazione di tale atto di programmazione deve precedere la deliberazione del bilancio, in quanto come indicato al punto 15 del principio contabile n.1, la previsione annuale e pluriennale dovrebbe essere coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione che peraltro costituisce allegato alla relazione previsionale e programmatica.

L'organo di revisione deve accertare che il fabbisogno di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Il principio della riduzione può essere derogato, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con analitiche motivazioni se sono rispettate le seguenti condizioni:

- rispetto patto di stabilità per l'esercizio in corso
- rispetto patto di stabilità nell'ultimo triennio
- volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido di fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale
- rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello per gli enti dissestati (vedi D.M.15/12/2003).

Le analitiche motivazioni, come precisato dalla nota del Dipartimento delle funzione pubblica del 28/1/2008, n.4431 devono consentire agli organi di controllo di esprimere valutazioni al riguardo e se connesse ad indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed eventualmente ad interventi di potenziamento dei servizi opportunamente rappresentati.

PATRIMONIO IMMOBILIARE: verifiche

Art.58 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133

La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

- **all'individuazione**, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;
- **a redigere** la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima o contestualmente allo schema di bilancio di previsione;
- **a sottoporre** al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione.

Il piano costituisce **allegato al bilancio di previsione**.

L'individuazione deve essere fatta, per i beni ricadenti nel territorio di competenza, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici.

L'elenco dei beni individuati deve essere pubblicato nelle forme previste da ciascun ente.

L'inserimento degli immobili nel piano determina:

- la destinazione a patrimonio disponibile;
- la specifica destinazione urbanistica;
- variante allo strumento urbanistico generale (senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovra ordinata salvo il caso di varianti relative a terreni agricoli o tali da comportare variazioni volumetriche superiori al 10% del volume);
- effetto dichiarativo della proprietà e produce, in assenza di precedenti trascrizioni, gli effetti della trascrizione ex art. 2644 C.C.;
- effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Contro l'iscrizione del bene nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Dismissione e valorizzazione

Gli immobili inclusi negli elenchi possono essere:

- ceduti
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche promossi dall'ente locale
- concessi o locati a privati ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 25/9/2001 n.351.

I beni possono essere concessi o locati a privati, con procedure di evidenza pubblica, per un periodo non superiore a 50 anni, per consentire la riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro o ristrutturazione anche con utilizzo di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

Le regioni, le province e gli altri enti locali diversi dai comuni, possono convocare conferenze di servizi per valorizzare i beni di loro proprietà. Ai comuni interessati è corrisposta da parte del concessionario una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del costo di costruzione.

L'ente può individuare altre forme di valorizzazione nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante utilizzo di strumenti competitivi.

Agevolazioni

- l'ente conferente o cedente è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;
- le società a cui gli immobili sono trasferiti sono esonerate in caso di vendita dalla garanzia per vizi ed evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;

- gli onorari notarili relativi alla cessione e quelli per la stipula dei contratti di mutuo sono ridotti della metà;
- gli onorari notarili per la cessione degli immobili ai relativi conduttori sono ridotti del 75%;
- le società di gestione dei fondi di investimento immobiliare fruiscono delle agevolazioni ires ed irap disposte dall'art.6 del d.l. 351/2001.

PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE: verifiche

Art.2 commi da 594 a 599 legge 244/07

Gli enti locali devono adottare piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani devono essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Devono essere previste anche forme di verifica, a campione, sul corretto utilizzo delle utenze.

Qualora gli interventi di programmazione implicino la dismissione di dotazioni strumentali devono essere corredati della documentazione atta a dimostrare la congruenza della operazione in termini di costi e benefici.

Ogni anno, in sede di rendiconto, gli enti devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti.

I piani triennali devono essere resi pubblici dagli Urp e con la pubblicazione nel sito web.

Censimento degli immobili

Gli enti locali tenuti alla programmazione triennale devono effettuare un censimento degli immobili:

- ad uso abitativo o di servizio sui quali vantano diritti reali, determinando:
 - la consistenza complessiva
 - i proventi annuali derivanti dalla locazione
 - i proventi derivanti dalla cessione di diritti reali a terzi.
- ad uso abitativo o di servizio dei quali hanno la disponibilità distinguendoli in base al relativo titolo, determinando:
 - la consistenza complessiva
 - gli oneri annuali sostenuti per assicurarne la disponibilità.

I dati di cui sopra dovranno essere comunicati al Ministero dell'Economia e finanze secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti da apposito decreto.

INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO: verifiche

Art.62 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133 come sostituito dall'art.3 della legge 203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009)

DURATA MASSIMA (comma 2)

La durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

TITOLI OBBLIGAZIONARI (comma 2)

E' vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).

STRUMENTI DERIVATI SOSPENSIONE (comma 6)

Fino all'entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26/6/2008, è vietata la stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito della modifica della passività alla quale il contratto è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza fra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

ALLEGATO AL BILANCIO ED AL RENDICONTO (comma 8)

Al bilancio di previsione ed al rendiconto deve essere allegata una nota informativa che evidenzia gli oneri stimati (bilancio) e gli impegni sostenuti (rendiconto), derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

INDEBITAMENTO (comma 9)

E' incluso nella definizione di indebitamento il premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO: verifiche

Art.1 comma 698 legge 296/06

Il limite degli interessi passivi per indebitamento rispetto alle entrate dei primi tre titoli derivanti dal rendiconto del penultimo esercizio è fissato al 15%. I termini per il rientro di coloro che all'1/1/2005 superavano tale percentuale sono così fissati:

- entro il 31/12/2008 percentuale massima 20%
- entro il 31/12/2010 percentuale massima 15%.

PERMESSO DI COSTRUIRE E LAVORI A SCOMPUTO: verifiche

Art. 2, comma 8, della legge 244/07

Per gli anni 2008,2009 e 2010 i proventi del permesso di costruire e relative sanzioni possono essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti per una quota non superiore al:

50% per spese correnti indistinte

25% per spese correnti relative a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Lavori a scomputo – Comunicazione alla Corte dei Conti

Per effetto dell'art.1, comma 1, n.1, lettera bb del d.lgs. n.152 del 11/9/2008 **è abolita** dal 17/10/2008, la comunicazione alla Procura della Corte dei Conti degli atti adottati e di tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione, per valori inferiori alla soglia comunitaria (euro 5.150.000), prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere.

Lavori a scomputo - affidamento

Per effetto dell'entrata in vigore dal 17/10/2008, del d.lgs.152 dell'11/9/2008, che ha rimodulato l'art.32, comma 1, lettera g) del d.lgs.163/2006, non è più possibile l'affidamento diretto al titolare del permesso di costruire o attuatore del piano delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria a scomputo di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Per l'affidamento dei lavori si deve applicare la procedura prevista dall'art.57, comma 6 con una gara informale nella quale l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.

INCENTIVI PROGETTAZIONE: verifiche

Art. 92, comma 5, del D.lgs 163/2006 (modificato con art.61 legge 133/08 e comma 4 bis art.18 legge n.2 del 281/2009)

A decorrere dall' 1/1/2009, l'incentivo spetta per un importo massimo dello 0,5% dell'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri accessori per le attività di redazione del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Limitatamente alle attività di progettazione l'incentivo al singolo dipendente non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, ovvero prive di accertamento positivo, costituiscono economie.

L'articolazione del compenso deve essere disciplinata dal regolamento ex art. 92, comma 5 del dlgs 163/2006.

L'importo degli incentivi deve essere compreso nelle risorse a carattere di eventualità e variabilità della contrattazione decentrata.

La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (l'irap è esclusa).

La percentuale è ripartita con le modalità ed i criteri previsti dalla contrattazione decentrata tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La spesa non costituisce spesa di personale ai fini delle limitazioni, deve essere considerata d'investimento e quindi da impegnare al titolo II della spesa negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori. (vedi deliberazione n.16 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 9 novembre 2009).

INCENTIVI ICI E DIRITTI DI ROGITO ESCLUSI DALLE SPESE DI PERSONALE:

La Corte dei Conti - sezione autonomie - ha risolto con deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG del 9 novembre 2009, la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto relativamente all'imputazione di alcune voci di spesa nell'ambito della cosiddetta "spesa per il personale". Con tale deliberazione la Corte dei Conti ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), nelle "spese di personale" non debbono essere computati, oltre agli incentivi di progettazione di cui al punto precedente anche:

- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI.

NOVITA' VARIE

- Escussione garanzie

(art.28 D.L.n. 185 del 29/11/2008 convertito in legge n.2 del 28/1/2009)

Gli enti locali devono escutere a prima richiesta le fideiussioni e le polizze fideiussorie acquisite a garanzia di crediti di importo superiore a 250 milioni di euro entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti che danno luogo all'escussione.

Devono notificare al garante un invito a versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine stabilito nell'atto di fideiussione.

In caso di inadempimento del garante, la somma dovuta dovrà essere iscritta a ruolo entro 30 giorni dal termine di pagamento contenuto nell'invito.

I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni sono soggetti al giudizio di responsabilità della Corte dei Conti.

- Pubblicazione appalti pubblici

(art.32, comma da 2 a 7, legge 18/6/2009 n.69)

Dal 1/1/2010 gli atti ed i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere pubblicati sulla stampa con le modalità previste dalla legge, devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente con le modalità che saranno stabilite con apposito D.M.

Dal 1/1/2013 l'unica pubblicazione sarà quella sul sito dell'ente, fatte salve le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della U.E., nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

- Aggio riscossione

(art.32 d.l. n.185 del 29/11/2008 convertito in legge n.2 del 28/1/2009)

L'attività degli agenti della riscossione è remunerato con un aggio del 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora. L'aggio è a carico del debitore in misura del 4,65% per i pagamenti entro 60 giorni dalla notifica.

- Notifica cartella di pagamento

(art.19, comma 2, lettera a del d.lgs. 113/99, modificato dalla legge 3/8/2009 n.102)

E' ridotto da 11 a 9 mesi dalla consegna del ruolo il termine per la notifica della cartella di pagamento da parte degli agenti della riscossione. Il nuovo termine si applica per i ruoli consegnati dal 31/10/2009.

- Iva: locazione immobili

(Risoluzione n.169 del 1/7/2009 Agenzia delle entrate)

Lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità è operazione rilevante ai fini Iva.

Sono pertanto superate le indicazioni fornite con la circolare n.8/1993.

- Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

(Circolare MEF n. 29 in data 8/10/2009)

L'articolo 48-bis, del DPR 602/73, nella sua attuale formulazione, prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

L'art. 6 del regolamento che attua la disciplina dell'art. 48 bis per gli enti sopra individuati (Decreto del 18/01/2008 n. 40) prevede che con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato) verrà dettata la disciplina integrativa per l'attuazione anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

In data 9 luglio 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009. Seppure limitatamente all'anno 2009, tale decreto prevede che, al fine di permettere agli enti pubblici territoriali di rilasciare la certificazione finalizzata alla cessione del credito, venga attivata una verifica afferente all'articolo 48-bis secondo le modalità del decreto ministeriale n. 40/2008, senza dar luogo, nel caso di riscontrato inadempimento, all'attivazione automatica delle procedure di riscossione coattiva da parte dell'agente della riscossione.

Per la cessione di credito la circolare precisa quanto segue relativamente al momento in cui effettuare la verifica presso Equitalia:

- per le cessioni in assenza del consenso del debitore (Comune) tutte le eccezioni nei confronti del creditore originario (cedente) si possono far valere sul cessionario;
- per le cessioni col consenso del debitore occorre effettuare una prima verifica al momento della notifica della cessione sul cedente ed una successiva verifica sul cessionario al momento del pagamento.

Al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero coattivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente stesso, rilevabile ex articolo 48-bis dovrà essere richiesta all'Amministrazione debitrice, in occasione della notifica della cessione, l'espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza, utilizzando il modello allegato A) alla predetta circolare.

La suddetta verifica, in caso di riscontrata inadempienza, non produrrà l'attivazione da parte dell'agente della riscossione delle procedure previste per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, ma permetterà all'Amministrazione debitrice di non rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata.

L'articolo 117, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) prevede che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici e sono efficaci ed opponibili a queste ultime qualora non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In tal caso l'Amministrazione all'atto della notificazione della cessione del credito dovrà necessariamente effettuare la verifica ai sensi dell'articolo 48-bis in capo al soggetto cedente – che, a tal fine, fornirà esplicito consenso ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003 – allo scopo, nel caso di riscontrata situazione di "inadempienza", di rifiutare la cessione del credito.

Nel caso in cui l'Amministrazione debitrice abbia manifestato il proprio consenso alla cessione del credito – in quanto il cedente è risultato "non inadempiente" – il controllo ex articolo 48-bis andrà effettuato nei confronti del solo cessionario.

In definitiva, va sottolineato, comunque, come soltanto l'avvenuta rilevazione dell'assenza di inadempimenti a carico del cedente, ancorché effettuata al momento della notifica della cessione, legittima l'esclusione dello stesso cedente dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento.

La circolare chiarisce inoltre che:

- nel caso di pagamento con unico mandato di diverse fatture di importo inferiore a 10.000 euro emesse dal medesimo fornitore non occorre effettuare la verifica in quanto trattasi di distinti pagamenti;
- i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di leasing sono esclusi dalla verifica prevista dall'art. 48 bis;
- il leasing è una forma di indebitamento assimilabile all'accensione di un mutuo;
- i crediti pensionistici rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art. 48 bis.

- Tempestività pagamenti delle pubbliche amministrazioni

L'art.9 del D.L. n.78, dispone che le pubbliche amministrazioni comprese nell'elenco Istat ex art.1, comma 5 della legge 311/2004, devono entro il 31/12/2009, adottare misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Il

risultato delle analisi è illustrato in un rapporto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente.

L'organo di revisione deve vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ed il rapporto è allegato alla relazione da trasmettere alla Corte dei Conti ai sensi dell'art.1, commi 166 e 170 della legge 266/2005.

Il funzionario che adotta il provvedimento di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma del pagamento sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità).

La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Qualora, per ragioni sopravvenute dopo l'accertamento preventivo, lo stanziamento di bilancio non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'ente deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi.

- Modifica all'art.208 del codice della strada

Art.3 commi 57 legge 15/7/2009 n.94

Gli enti locali annualmente con delibera di Giunta destinano una quota pari al 50% dei proventi alle seguenti finalità:

- per effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- per il miglioramento della circolazione stradale
- per il potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale
- alla fornitura di mezzi tecnici per la polizia stradale (anche acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature da destinare alla polizia municipale);
- per la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;
- per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- per una quota non inferiore al 10% (del 50%) ad interventi per la sicurezza stradale a favore degli utenti deboli (bambini, anziani e disabili).

I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono comunicare la destinazione al Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Le sanzioni amministrative per violazione alle ordinanze sindacali emesse per contrastare la prostituzione su strada e per la tutela della sicurezza urbana (art.54 Tuel e art.2 lett. d ed e del D.M. 5 agosto 2008), rientrando nella fattispecie delle sanzioni di cui all'art.7 bis del Tuel, sono escluse dalla destinazione vincolata di cui sopra, fermo restando che l'ente ne può deliberare una specifica destinazione.

- Sanatoria contravvenzioni

(art.15 del D.L. 78/09)

Le sanzioni comminate fino al 2004, comprese quelle per le quali è già stata emessa l'ingiunzione di pagamento, possono essere pagate senza interessi (è però applicabile il tasso del 4% per l'agente della riscossione).

I Comuni con norma regolamentare possono stabilire che i soggetti interessati paghino una somma pari al minimo della sanzione più spese di procedimento e notifica del verbale ed un compenso per l'agente della riscossione pari al 4%.

Con il regolamento deve essere approvato il modello della comunicazione e stabilite le modalità ed i termini per il pagamento delle somme dovute.

Nei 120 giorni successivi all'approvazione del regolamento deve essere inviata una comunicazione ai debitori.

- La Tia e' tributo

La Corte Costituzionale con sentenza n.238 depositata il 24/7/2009, ha stabilito che il prelievo della Tia ha tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie. La Tia è una mera variante della TARSU e conserva la qualifica di tributo di quest'ultima.

Le conseguenze sono:

- in caso di mancato pagamento il credito può essere insinuato nel passivo fallimentare e godere del privilegio speciale che l'art.2752 del codice civile assicura ai tributi locali;
- l'entrata deve essere iscritta al titolo I e non più al titolo III;
- l'entrata non è soggetta ad Iva e quindi non è possibile dedurre l'Iva pagata per il servizio;
- il gestore del servizio dovrebbe restituire l'Iva applicata se richiesto dall'utente, tesi contrastata da coloro che sostengono che l'utente non è legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva afferente le annualità pregresse in quanto, per il meccanismo applicativo dell'imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento della stessa ove l'istanza dell'utente finale risulterebbe inammissibile per l'estraneità dell'utente al rapporto tributario;
- si applicano i termini per l'accertamento, la riscossione coattiva e le sanzioni previste per i tributi locali;
- è possibile il ravvedimento operoso e l'accertamento con adesione previo atto regolamentare di recepimento di tali istituti.

Le questioni rilevanti che devono essere risolte sono:

- la ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;

- la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;
- la disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;
- la definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.

- Canone depurazione

La sentenza della corte costituzionale n. 335 del 2008 e l'art.8 sexies dal D.L.208/2008 convertito nella legge n.13 del 2009 hanno stabilito che il canone di depurazione è una componente vincolata della tariffa che l'utente deve pagare solo se nel comune di residenza sono attivi i depuratori per acque reflue.

I comuni non dotati di impianti centralizzati di depurazione o con impianti di depurazione non funzionanti non hanno più titolo per riscuotere la parte di canone o tariffa per il servizio depurazione.

In attuazione della sentenza della Corte i gestori del servizio idrico integrato devono provvedere, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'1/10/2009 alla restituzione della quota di tariffa non dovuta.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente all'esame della Corte dei Conti dispone per i rimborsi quanto segue:

- occorre una istanza documentata da parte dell'utente;
- sono rimborsabili le quote pagate negli ultimi cinque anni, anche mediante sconti sulle nuove bollette;
- l'utente che abita in zone dove l'impianto di depurazione non è ancora in programma ha diritto al rimborso integrale di quanto pagato;
- l'utente che abita in zone dove il gestore ha avviato la progettazione dell'impianto di depurazione ha diritto al rimborso di quanto pagato dedotte le spese per la progettazione (pagate dal gestore);
- l'utente che abita in zone dove l'impianto di depurazione pur ultimato non è ancora funzionante o si è rotto ha diritto al rimborso delle quote pagate nel periodo di inattività dedotti gli oneri per renderlo funzionante;
- non spettano rimborsi a chi non è allacciato alla pubblica fognatura.

Per restituire le quote di depurazione i gestori potranno in via straordinaria aumentare le tariffe idriche.

L'individuazione dell'importo da restituire spetta all'Autorità d'ambito e nel caso di gestione diretta all'ente locale.

- Rimborsi forfettari di spese ad amministratori comunali

Con risoluzione n.224 del 13/8/2009, l'Agenzia delle entrate ha considerato che i rimborsi forfettari agli amministratori comunali fissati dall'art.84 del Tuel (per l'importo vedi decreto 12/2/2009) non concorrono alla formazione della base imponibile irpef, in quanto qualificabili come rimborso spese ai sensi dell'art.52, comma 1 lettera b) del Tuir.

- Acquisizione di servizi e personale

(art. 6 bis del d.lgs.165/2001, aggiunto dall'art.22 della legge 18/6/2009, n.69)

Nel caso di acquisizione sul mercato di servizi originariamente prodotti dall'ente occorre adottare le necessarie misure di congelamento dei posti e di temporanea riduzione dei fondi della contrattazione decentrata, fermi restano i conseguenti processi di rideterminazione delle dotazioni organiche, di riallocazione e di mobilità del personale.

L'organo di revisione deve vigilare sui processi attivati ed evidenziare nei propri verbali i risparmi effettivamente ottenuti.

- Risorse decentrate – nuovo contratto

Il nuovo contratto per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/7/2009, l'incremento delle risorse decentrate è subordinato:

- al rispetto del patto di stabilità nel triennio 2005-2007;
- al rispetto del contenimento delle spese di personale nel rendiconto 2007;
- all'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'ente;
- al non essere dissestati o strutturalmente deficitari.

L'aumento è dell'1% del monte salari 2007(esclusa la quota relativa alla dirigenza) per gli enti che hanno un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 38% e del 1,5% per gli enti che hanno un rapporto non superiore al 31%, a condizione che sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008.

Gli incrementi devono essere destinati esclusivamente alla parte variabile del fondo e sono finalizzati all' incentivazione della qualità e della produttività ed hanno effetto per il solo anno 2009.

L'aumento non è consentito nel caso in cui determini il superamento dei tetti di spesa per il personale o il superamento dei vincoli per il patto di stabilità.

Gli aumenti della parte variabile previsti nei contratti del 2006 e del 2008, non possono essere ripetuti negli anni successivi.

Per poter utilizzare gli istituti previsti dai precedenti contratti basta rispettare il patto di stabilità ed il tetto delle spese di personale.

Gli istituti sono i seguenti:

- art.15, comma 5 contratto 1/4/1999, aumento del fondo parte stabile a seguito di nuove assunzioni per la copertura di posti di nuova istituzione in dotazione organica e di incrementare la parte variabile del fondo per l'attivazione di nuovi servizi ed il miglioramento di quelli esistenti senza nuove assunzioni (deve essere limitato solo alla fase di prima attuazione);

- art.15, comma 2 contratto 1/4/1999, aumento fino all'1,2% del monte salari 1997 a condizione che le risorse provengano da risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative e siano destinati ad obiettivi di produttività e qualità (la provenienza e la destinazione devono essere attestati dal nucleo di valutazione).

Per determinare l'entità del fondo l'ente deve tenere conto della propria complessiva situazione economica e finanziaria e della propria capacità di spesa.

L'ente provvede con proprio atto alla determinazione del fondo ed alla comunicazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti.

- Decreto legislativo n.150 del 27/10/2009 - accordo decentrato

(artt. 54 e 55)

Il decreto legislativo di attuazione della legge 15/2009, rende nulle le clausole dei contratti decentrati in contrasto con quelli nazionali.

La sanzione opera non solo in presenza di oneri aggiuntivi ma anche per violazione nei contenuti dell'accordo.

In caso di accertata presenza, da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia di clausole illegittime che hanno determinato oneri aggiuntivi è fatto obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva.

Le azioni di responsabilità per danno patrimoniale riguarderanno:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica
- gli amministratori che hanno autorizzato la sottoscrizione
- i dirigenti che hanno applicato le clausole
- gli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi.

I revisori dei conti devono verificare la compatibilità anche dei vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge ed in particolare delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

I contratti decentrati devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e da una tecnico finanziaria redatte sulla base di un apposito schema predisposto dalla RGS e dalla Funzione Pubblica. Le relazioni devono essere certificate dai revisori dei conti.

I contratti decentrati devono essere trasmessi all'Aran ed al CNEL.

ACCORDO DECENTRATO Verifiche

Nella considerazione che ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006 gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva anche attraverso la rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, è necessario che l'Organo di revisione verifichi la legittima qualificazione dei criteri seguiti per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai sensi dell'art.15, comma 5, del C.C.N.L. 1 aprile 1999. A tale riguardo si trascrivono le 7 condizioni individuate dall'ARAN:

499-15L. Quantificazione delle risorse - Applicazione dell'art.15, comma 5

499-15L1. Quali criteri potrebbero essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali ?

Il comportamento degli enti, nella specifica materia oggetto del quesito, risente senza dubbio delle condizioni organizzative locali, dai contenuti del regolamento degli uffici e servizi e dalla complessità e dal numero delle strutture. E' evidente, infatti, che non sono ipotizzabili criteri di identico contenuto in enti di ridotte dimensioni ed in enti metropolitani.

I nostri suggerimenti, quindi, sono rivolti a favorire una maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro locali su questa specifica problematica, cui è certamente collegato un diffuso interesse di tutte le parti coinvolte (classe di governo, dirigenza, sindacato, personale) per la possibilità di incrementare le risorse decentrate variabili di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004.

CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Ricordiamo che l'incremento delle risorse può realizzarsi legittimamente, solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano quindi oggettivamente documentate) le condizioni poste dalla citata disciplina. La sussistenza di tali condizioni costituisce, tra l'altro, uno degli aspetti qualificanti del controllo sui contratti decentrati da parte dei collegi dei revisori.

Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi

Attraverso la disposizione dell'art. 15, comma 5, gli enti possono "investire sull'organizzazione".

Come in ogni investimento, deve esserci un "ritorno" delle risorse investite. Nel caso specifico, questo "ritorno dell'investimento" è un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente, che deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna.

Occorre, in altre parole, che l'investimento sull'organizzazione sia realizzato in funzione di ("per incentivare") un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile (più soldi in cambio di maggiori servizi e utilità per l'utenza).

Prima di pensare a incrementi del fondo, è necessario pertanto identificare i servizi che l'ente pensa di poter migliorare, attraverso la leva incentivante delle "maggiori risorse decentrate", nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire.

Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati.

L'innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere tangibile e concreto.

Non basta dire, ad esempio, che l'ente intende "migliorare un certo servizio" o "migliorare le relazioni con l'utenza" oppure che è "aumentata l'attività o la domanda da parte dell'utenza". Occorre anche dire, concretamente, quale fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento" è il segno tangibile del miglioramento quali-quantitativo del servizio.

Ad esempio:

§ minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un procedimento;
arricchimento del servizio, con la previsione di ulteriori facilitazioni e utilità per l'utente (ad esempio: oltre al servizio tradizionale un nuovo servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni particolari);

§ nuovi servizi, che prima non venivano prestati, per servire nuovi utenti o per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti;

§ aumento delle prestazioni erogate (ad esempio: più ore di vigilanza sul territorio, più ore di apertura al pubblico, più utenti serviti);

§ impatto su fenomeni dell'ambiente esterno che influenzano la qualità della vita (ad esempio: grazie all'intensificazione dei controlli, riduzione di comportamenti illegali; grazie al miglioramento del servizio, riduzione di fenomeni di marginalità sociale).

Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c'è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo.

Innanzitutto, occorre definire uno standard di miglioramento. Lo standard è il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato. Ad esempio: per definire lo standard di una riduzione del 10% dei tempi di attesa di una prestazione, occorre aver valutato a monte i fabbisogni espressi dall'utenza e le concrete possibilità di miglioramento del servizio.

Lo standard viene definito a partire da:

§ risultati di partenza, desumibili dal consuntivo dell'anno precedente;

§ risultati ottenuti da altri enti ("benchmarking");

§ bisogni e domande a cui occorre dare risposta;

§ margini di miglioramento possibili, tenendo conto delle condizioni strutturali ("organizzative, tecniche e finanziarie") in cui l'ente opera.

In secondo luogo, è necessario misurare, attraverso indicatori, il miglioramento realizzato. Le misure a consuntivo vanno quindi "confrontate" con lo standard, definito a monte.

Per misurare il miglioramento realizzato, l'ente può anche avvalersi di sistemi di rilevazione della qualità percepita dagli utenti (ad esempio: questionari di gradimento, interviste, sondaggi ecc.)

Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.

Non tutti i risultati dell'ente possono dare luogo all'incremento delle risorse decentrate di cui all'art. 15, comma 5. Devono essere anzitutto risultati "sfidanti", importanti, ad alta visibilità esterna o interna. L'ottenimento di tali risultati non deve essere scontato, ma deve presentare apprezzabili margini di incertezza. Se i risultati fossero scontati, verrebbe meno l'esigenza di incentivare, con ulteriori risorse, il loro conseguimento.

Secondo, il personale interno deve avere un ruolo importante nel loro conseguimento. Devono cioè essere "risultati ad alta intensità di lavoro", che si possono ottenere grazie ad un maggiore impegno delle persone e a maggiore disponibilità a farsi carico di problemi (per esempio, attraverso turni di lavoro più disagiati). Viceversa, risultati ottenuti senza un apporto rilevante del personale interno già in servizio (per esempio: con il ricorso a società esterne, a consulenze, a nuove assunzioni ovvero con il prevalente concorso di nuova strumentazione tecnica) non rientrano certamente tra quelli incentivabili con ulteriori risorse.

Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.

La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato).

E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro).

E' ipotizzabile anche che le misure dell'incremento siano variabili in funzione dell'entità dei risultati ottenuti: si potrebbero, ad esempio, graduare le risorse in relazione alla percentuale di conseguimento dell'obiettivo (risorse x per risultati effettivi pari allo standard, risorse x + 10% per risultati effettivi pari allo standard + 10%, risorse x + 20% per risultati effettivi pari allo standard + 20%; risorse zero per risultati inferiori ad una certa soglia predeterminata).

Infine, gli incrementi devono essere di entità "ragionevole", non tali, cioè, da determinare aumenti percentuali eccessivi del fondo o vistose variazioni in aumento delle retribuzioni accessorie medie pro-capite.

Ricordiamo che il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l'incremento delle risorse variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione, sulla base del progetto di miglioramento dei servizi. Nella relazione tecnico finanziaria, da allegare al contratto decentrato, deve essere, invece,

chiaramente illustrato, nell'ambito della specificazione e giustificazione di tutte le risorse stabili e variabili, il percorso di definizione degli obiettivi di miglioramento dei servizi e i criteri seguiti per la quantificazione delle specifiche risorse variabili allocate in bilancio, dando atto del rispetto delle prescrizioni dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1/4/1999.

Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano sottoposte a condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.

Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

La somma che l'ente intende destinare ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999 alla incentivazione del personale deve essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall'organo competente; si tratta, infatti, di nuovi e maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio.

RIEPILOGO DEI PASSAGGI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

Per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art. 15, comma 5, suggeriamo, in conclusione, un semplice percorso, che prevede i passaggi di seguito indicati

Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi con le caratteristiche più sopra indicate.

Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione).

Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione (anche se, naturalmente, può "condizionare" il negoziato poiché si tratta pur sempre di una concessione fatta al Sindacato in cambio della quale l'ente dovrebbe ottenere a sua volta concessioni su altri fronti).

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.

Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

SUGGERIMENTI CONCLUSIVI

Da ultimo ci sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive "variabili" di cui all'art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL.

E' necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate. Inoltre, è necessario che i risultati siano sempre verificati e certificati a consuntivo, sulla base di predeterminati standard.

In costanza di obiettivi da un anno al successivo - soprattutto quando emerge, sulla base dei risultati degli anni precedenti, che i livelli di servizio standard sono sistematicamente raggiunti, senza particolari difficoltà o margini di incertezza - è opportuno che gli stessi standard siano sottoposti a revisione e rivisti al rialzo. In sostanza, riteniamo che il ricorso all'art. 15, comma 5 (e a maggior ragione la riconferma delle risorse) debba avvenire in un contesto di obiettivi particolarmente difficili, sfidanti e impegnativi.

Un'ultima precisazione concerne gli enti di ridotte dimensioni. E' evidente che questi ultimi sono chiamati a dare attuazione agli adempimenti richiamati, in forme e secondo modalità opportunamente (e giustamente) semplificate. Anche il progetto di miglioramento dei servizi o gli stessi sistemi di controllo adottati a consuntivo, potranno quindi avere caratteristiche di maggiore semplicità (per esempio, dal punto di vista procedurale) rispetto agli enti di maggiori dimensioni.

- Rimborso icip agricole

La Corte Costituzionale con sentenza n. 227 del 14 luglio 2009 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 comma 4 della legge n. 244/07, che disponeva l'irripetibilità dell'ICI pagata fino al 2007 dalle coop agricole per i fabbricati strumentali alle loro attività.

Per effetto dell'art. 42 bis del D.L. n. 159/2007, dall'1/12/2007 le costruzioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C. anche se effettuate da cooperative e loro consorzi sono estranee all'ICI.

Per il periodo fino al 30/11/2007 l'interpretazione prevalente è nel senso che i fabbricati delle cooperative privi di terreno non potevano rientrare nel disposto del comma 3 bis dell'art. 9 del D.L. 557/93 vigente fino al 30/11/2007 e quindi non potevano essere considerati rurali.

- Ici: soggetti passivi

Art. 8 della legge 23/7/2009 n.99

Dall'1/8/2009:

- Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo del tributo è il concessionario;
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

- Ici: pertinenze

La sezione tributaria della Cassazione con sentenza n. 19638 dell'11/09/2009 ha stabilito che l'area pertinenziale di un fabbricato per non essere soggetta ad ICI deve essere indicata come tale nella denuncia iniziale o nella denuncia annuale di variazione.

E' irrilevante che l'area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto.

Secondo la Cassazione la denuncia deve essere presentata ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente si verifica una modificazione.

- ICI: invio dati

In esecuzione dell'art.1 del D.M. 10/12/2008, con nota prot.25281 del 15/10/2009, il MEF – Direzione Federalismo Fiscale ha stabilito le modalità di trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di ICI ed Imposta di Scopo.

I dati devono essere trasmessi dai Comuni (che ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno previsto modalità di pagamento dell'ICI e dell'ISCOP aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino di conto corrente postale o al versamento unitario di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997), agenti della riscossione e Poste Italiane Spa con il canale Entratel entro i seguenti termini:

- entro il 31/10/2009 per i versamenti fino al 31/7/2009 (rata di acconto e versamenti relativi ad anni precedenti);
- entro il 31/3/2010 per i versamenti fino al 31/1/2010.

Compensazione crediti

Dal 1/1/2010 il limite massimo dei crediti di imposta compensabili annualmente potrà essere elevato ad euro 700.000, con decreto del Mef.

Azione di responsabilità della Corte dei Conti

(art.17 comma 30 ter, 30 quater e 30 quinquies della legge 3/8/2009 n.78, di modifica legge 20/1994)

Le procure della Corte dei Conti possono agire per l'azione di responsabilità solo a fronte di concreta e specifica notizia di danno cagionato esclusivamente per dolo o colpa grave.

L'azione di risarcimento per danno all'immagine può essere esercitata solo nei casi di corruzione, concussione o peculato. Il termine di prescrizione dell'azione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

Restano salve le fattispecie sanzionate da specifica legge.

Gli atti istruttori o processuali posti in essere in violazione di quanto sopra sono nulli, salvo che alla data del 5/8/2009 sia già stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Nel giudizio di responsabilità relativa a fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave si deve tenere conto, fermo restando il principio di riduzione, sia dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione di appartenenza o dalla comunità, che dei vantaggi conseguiti da altra amministrazione.

In caso di proscioglimento nel merito il giudice non può disporre la compensazione delle spese, ma deve procedere alla liquidazione degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

DECRETO 24/9/2009 NUOVI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 242 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi;

Considerata l'esigenza di individuare aggiornati parametri per il triennio 2010-2012 rispetto a quelli attualmente in vigore, che hanno trovato applicazione a partire dal rendiconto della gestione esercizio 1999;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2009;

Decreta:

1. Sono individuati, per il triennio 2010-2012, per province, comuni e comunità montane i parametri obiettivi di cui agli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nel documento, approvato nella seduta del 30 luglio 2009 della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono contenuti definizioni e metodologia per l'applicazione dei citati parametri.

3. Il triennio di riferimento per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2010 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per

legge, dei quali costituiscono allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione esercizio 2011.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il Ministro : Maroni

Allegato B

PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano

un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoeI);

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.